

obbligazioni in genere - inadempimento - costituzione in mora

Risoluzione del contratto per inadempimento - Costituzione in mora - Necessità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28647 del 23/12/2011

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28647 del 23/12/2011

La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza.